



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI COSENZA

Registrato il 30/11/2020

al n° 2050 della Serie 3^a

con F23

Statuto dell'Associazione di promozione sociale **PRO LOCO LA TERRA DEI LUCIJ APS**

Articolo 1

DENOMINAZIONE – SEDE

1.1 L'Associazione Pro Loco La terra dei Lucij di Luzzi (CS), già costituita con atto pubblico/scrittura privata in data 21/06/2016 presso l'Agenzia delle Entrate di Cosenza con il n°1456 /3, con il presente atto adegua e rende conforme lo Statuto al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successivo correttivo ai sensi del Dlgs 105/2018, assumendo la denominazione di Associazione non riconosciuta di promozione sociale "Pro Loco La terra dei Lucij APS".

1.2. L'Associazione ha sede legale in Luzzi (CS) in via San Francesco s.n.c.

1.3. L'eventuale trasferimento della sede all'interno dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria.

Articolo 2

COSTITUZIONE - AMBITO TERRITORIALE - FORME DI ATTIVITÀ

2.1 La Pro Loco riunisce in associazione tutte le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che intendono operare attivamente al fine dello svolgimento coordinato delle attività di promozione e tutela del territorio della comunità di appartenenza mediante la valorizzazione delle peculiarità storiche, artistiche, culturali, naturalistiche, sociali e turistiche del Comune di Luzzi, favorendo il miglioramento della vita dei suoi residenti. Il numero degli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro associati non può essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

2.2 La Pro Loco, soggetto di diritto privato costituito su base volontaria, non ha finalità di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, avvalendosi prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati. Possono essere iscritti come associati tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco. La Pro Loco è apolitica e apartitica. Essa aderisce a qualunque Ente associazionistico sia Nazionale che Internazionale

Articolo 3

OGGETTO SOCIALE

3.1 Le attività di interesse generale che la Pro Loco ha come oggetto sociale sono:

- a) svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle amministrazioni competenti tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze naturali, nonché il patrimonio storico, artistico, monumentale e ambientale;
- b) promuovere e organizzare, anche in collaborazione con enti pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche e/o di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti, ecc.) che servano ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la migliore qualità della vita dei residenti;
- c) sviluppare il senso dell'accoglienza nei confronti degli ospiti e la conoscenza globale del territorio di competenza;
- d) curare la tutela, l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche con l'apertura di appositi uffici;
- e) promuovere e sviluppare attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione della località (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico-didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del territorio e della cultura locale con quelli degli emigrati residenti all'estero, progetti per la tutela delle minoranze linguistiche e delle lingue minoritarie);
- f) apertura e gestione di un circolo per i propri soci mirato all'aggregazione ed alla socializzazione di giovani ed anziani, ai sensi dell'Articolo 111, commi 3, 4 bis e 4 quinquies del Testo Unico delle Imposte sul Reddito e, con delibera dell'Assemblea dei Soci nel quale l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia rivolta esclusivamente ai Soci iscritti;
- g) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per il raggiungimento dei fini sociali sopra riportati e nel senso più ampio;
- h) compiti di vigilanza sul prodotto turistico;
- i) istituire e/o gestire, ovvero proporre l'istituzione e lo svolgimento, previo accreditamento alla Provincia di Cosenza o alla Regione Calabria, di Corsi professionali stage e qualunque altra attività formativa, inerenti l'attività museale, l'attività artigianale e quella turistica e/o comunque attinenti al turismo, all'accoglienza, alla solidarietà e all'ambiente finalizzati sia ai soci, sia agli operatori del settore, utili a migliorare la qualità dell'offerta turistica;
- k) istituire e/o gestire Strutture a carattere museale, Pinacoteche, Biblioteche ed altre raccolte Documentali;
- l) collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modifiche;
- m) favorire e realizzare gemellaggi con altre località nazionali ed estere;
- n) partecipare a bandi di progettazione nazionale ed europei inerenti le finalità istituzionali della Pro Loco;
- o) costituire, unitamente altre Pro Loco e/o Associazioni che abbiano lo stesso fine sociale, Consorzi o Società Consortili a livello comunale, intercomunale,

provinciale e regionale, nonché assumere partecipazioni in altre Società o Enti con finalità affini;

p) partecipazione ad eventi fieristici internazionali e nazionali inerenti la valorizzazione del prodotto turistico;

q) Operare quale Ente di accoglienza per il Servizio Civile Universale

Tali attività si identificano nelle seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117:

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera f) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117);

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale e religioso (ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera k) del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117).

3.2 La Pro Loco può inoltre esercitare, a norma dell'articolo 6 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con apposito decreto ministeriale. Tali attività saranno individuate con delibera del Consiglio direttivo.

3.3 A norma dell' art. 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le Pro Loco possono procedere alla raccolta di fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Articolo 4 ASSOCIATI

L'adesione alla Pro Loco è aperta a chiunque ne faccia richiesta e condivida gli scopi di cui all'articolo 3. Il numero degli associati non potrà mai essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se il numero diviene inferiore a sette si dovrà provvedere, entro un anno, a integrare il numero degli associati. È prevista espressamente l'assenza di limiti e discriminazioni nell'accesso e partecipazione alla vita associativa secondo quanto disposto dall'articolo 35, comma 3, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

4.1 Gli associati della Pro Loco si distinguono in:

- a) associati ordinari;
- b) associati sostenitori;
- c) associati onorari.

4.2 Sono associati ordinari coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio direttivo. Possono essere iscritti come associati tutti i residenti nella località e altresì coloro che per motivazioni varie sono interessati all'attività della Pro Loco.

4.3 Sono associati sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

4.4 Sono associati onorari coloro che vengono denominati tali dall'Assemblea, su proposta del Consiglio direttivo, per particolari meriti acquisiti nella vita della Pro Loco.

4.5 È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.

Articolo 5

DIRITTI E OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

5.1 Gli associati ordinari e sostenitori devono versare la quota associativa annuale; gli associati onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale.

5.2 Tutti gli associati, purché in regola con il versamento della quota associativa al momento dell'assemblea, hanno diritto:

- a) di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
- b) a essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
- c) di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti della Pro Loco;
- d) a ricevere la Tessera del socio della Pro Loco;
- e) a ricevere le eventuali pubblicazioni della Pro Loco;
- f) a frequentare i locali della Pro Loco;
- g) a fruire dei servizi della Pro Loco e a partecipare a tutte le sue attività;
- h) a esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni per prenderne.

5.3 Gli associati hanno l'obbligo di:

- a) rispettare lo Statuto e i regolamenti della Pro Loco;
- b) versare la quota associativa alla Pro Loco;
- c) non operare in concorrenza con l'attività della Pro Loco.

Articolo 6

AMMISSIONE E PERDITA DELLA QUALIFICA DI ASSOCIATO

6.1 L'ammissione di un nuovo associato viene decisa dal Consiglio direttivo della Pro Loco a seguito di specifica richiesta dell'interessato e del successivo versamento della quota associativa annuale. In caso di richiesta respinta, all'interessato dovrà essere comunicata la motivazione della deliberazione in forma scritta.

6.2 La quota associativa è intrasmissibile per atto fra vivi e non rivalutabile. Gli associati che abbiano cessato per qualsiasi motivo la propria appartenenza alla Pro Loco non possono chiedere la restituzione delle quote associative e di eventuali contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

6.3 L'esclusione di un associato viene decisa dal Consiglio direttivo della Pro Loco per dimissioni o per morosità o per indegnità o qualora intervengano gravi motivi relativamente a comportamenti dell'associato che violano lo Statuto ed i regolamenti della Pro Loco. La motivazione dell'esclusione dovrà essere comunicata all'associato escluso in forma scritta. L'esclusione non potrà avere carattere discriminatorio.

6.4 Il Consiglio direttivo, qualora intervengano gravi motivi, potrà radiare l'associato.

Articolo 7

ORGANI

Sono organi della Pro Loco:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) Il Presidente;
- c) il Consiglio direttivo;
- d) il Collegio dei revisori dei conti;
- e) l'Organo di controllo;

f) il Collegio dei probiviri. *[facoltativo]*

Articolo 8

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

8.1 L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola con il versamento della quota sociale come previsto nel precedente articolo 4.

8.2 Ciascun socio dispone di un solo voto. E' ammessa una sola delega.

8.3 L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci, pertanto, le decisioni adottate in tale ambito, in conformità alla legge ed al presente statuto, sono vincolanti per tutti i consociati..

8.4 L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo per determinazione propria, o a seguito di deliberazione del Consiglio direttivo, ovvero quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli iscritti, risultanti dal libro dei soci aventi diritto al voto.

8.5 La convocazione, dovrà contenere l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione in prima convocazione ed in seconda convocazione. Quest'ultima dovrà effettuarsi almeno un'ora dopo quella fissata per la prima, può essere fatta, mediante avviso inviato al domicilio dei soci, 10 giorni prima dell'adunanza, con recapito postale ordinario, posta elettronica p.e.c., e viene fatta altresì con pubblicazione sul sito dell'Associazione Pro Loco la Terra dei Lucij o sulla pagina Facebook o mediante affissione del manifesto all'esterno della sede della Pro Loco o all'Albo Pretorio del Comune di appartenenza. Della convocazione si può dare conoscenza ai Soci che li utilizzano anche tramite servizi di messaggistica istantanea (Whatsapp, Telegram ecc.).

8.6. L'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno 10 giorni prima della riunione all'Assessorato al Turismo della Regione Calabria e Provincia di Cosenza;

8.7 L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto o i soggetti incaricati della revisione legale dei conti e, quando previsto, il soggetto o i soggetti quali organo di controllo;
- e) delibera sulle modifiche dello Statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- g) ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle finalità sociali;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- j) approva entro il 31 dicembre di ogni anno il bilancio preventivo ed il programma di attività per l'anno successivo;
- k) approva entro il 28 Febbraio di ogni anno il bilancio consuntivo e la relazione illustrante l'attività svolta nell'anno precedente;

8.8 All'Assemblea prendono parte tutti gli associati; quelli ordinari e sostenitori devono essere in regola con il versamento della quota sociale dell'anno in cui si svolge

l'Assemblea. Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta conferita ad altro associato. Ogni associato può essere portatore di una sola delega.

8.9 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, sono presiedute dal Presidente assistito da un segretario. La funzione di segretario dell'Assemblea può essere svolta dal Segretario della Pro Loco.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la partecipazione di almeno la metà più uno degli associati e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi; in seconda convocazione, da indirsi almeno un'ora dopo, l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti e delibera con voto favorevole della metà più uno dei voti espressi.

L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare sulle modifiche statutarie e per lo scioglimento della Pro Loco. In altri casi straordinari può essere convocata anche 5 giorni prima. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

8.10 L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte all'anno per le decisioni di sua competenza; delibera sul conto consuntivo dell'anno precedente, sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio direttivo o degli associati.

8.11 L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente quando ne ravvisi la necessità;
- b) dietro richiesta scritta della maggioranza dei componenti del Consiglio direttivo;
- c) a seguito di richiesta sottoscritta da almeno un terzo degli associati;
- d) per le modifiche del presente Statuto;
- e) per lo scioglimento della Pro Loco.
- f) in caso dei punti relativi alle lettere a), b) e c), l'avviso di convocazione dovrà essere inviato almeno 5 giorni prima della convocazione all'Assessorato al Turismo della Regione Calabria e Provincia;

8.12 Delle riunioni assembleari e relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale. Le risultanze delle assemblee ordinarie e straordinarie dovranno essere trasmesse alla Regione Calabria e Provincia di Cosenza – Settore Turismo;

Articolo 9

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 Il Presidente della Pro Loco viene eletto con voto segreto dall'Assemblea dei Soci, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato dall'Assemblea dai Soci.

9.2. Il Presidente nomina il Vice Presidente scelto fra i componenti del Consiglio direttivo.

9.3 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio direttivo.

9.4 Il Presidente della Pro Loco ha la rappresentanza legale dell'Associazione. Egli è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, rilasciandone quietanza liberatoria. Ha anche la facoltà di stare in giudizio, di nominare avvocati davanti a qualsiasi autorità giudiziaria su conforme deliberazione del Consiglio direttivo.

9.5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente per una durata massima di sei mesi. Trascorsi i sei mesi di assenza o impedimento continuato da parte del Presidente, il Vice Presidente dovrà obbligatoriamente convocare nel termine di sessanta giorni l'Assemblea Straordinaria dei soci per l'elezione di un nuovo Presidente.

9.6 Qualora anche il Vice Presidente sia assente o impedito, le funzioni del Presidente possono essere svolte dal componente del Consiglio direttivo più anziano di età.

Articolo 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 L'Assemblea, dopo aver fissato il numero, elegge tra gli associati i componenti del Consiglio direttivo (in numero dispari, non meno di 5, **non più di 9**

Possono partecipare alle sedute del Consiglio direttivo, senza diritto di voto e su invito del Presidente, un rappresentante del Comune e rappresentanti di organizzazioni e associazioni locali che svolgano attività o realizzino iniziative che interessino la località.

10.2 I componenti del Consiglio direttivo restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

10.3 Il Consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta lo ritenga opportuno il Presidente e almeno quattro volte all'anno oppure a seguito di richiesta scritta di almeno due terzi dei componenti.

10.4 I Consiglieri che risultano assenti per tre sedute consecutive senza giustificazione motivata possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.

10.5 In caso di vacanza per qualsiasi motivo si procederà come segue: i consiglieri mancanti saranno sostituiti con gli associati che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente gli eletti; se non vi fossero più associati da utilizzare per la surroga, potrà essere indetta una nuova Assemblea elettiva per l'integrazione del Consiglio direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità. Solamente nel caso che la vacanza degli associati nel Consiglio direttivo sia contemporanea e riguardi la metà più uno degli associati, l'intero Consiglio direttivo sarà considerato decaduto e il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi della vacanza, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

10.6 Il Consiglio direttivo decade se l'Assemblea degli associati non approva il rendiconto consuntivo economico e finanziario: in questo caso il Presidente dovrà, entro un mese dal verificarsi dell'Assemblea in cui non è stato approvato il rendiconto, indire l'Assemblea elettiva per l'elezione di un nuovo Consiglio direttivo.

10.7 Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della metà più uno dei componenti del Consiglio direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

10.8 Il Consiglio direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Pro Loco e in particolare gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento delle finalità sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, in modo tassativo, all'Assemblea. Spetta inoltre al Consiglio direttivo la gestione del patrimonio sociale, la formazione di un conto di previsione con il relativo programma d'attuazione, la stesura del rendiconto economico e finanziario consuntivo e la relazione sull'attività svolta. Il Consiglio direttivo può deliberare un regolamento interno atto a regolamentare il funzionamento e la gestione dell'Associazione stessa e delle sue attività. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale..

- 10.9 Delle riunioni consiliari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal verbalizzante e approvato di volta in volta dal Consiglio direttivo stesso, consultabile da tutti gli associati presso la sede sociale.
- 10.10 Il Consiglio direttivo può nominare tra i suoi componenti il Tesoriere. Compito del Tesoriere è seguire i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.
- 10.11 Il Consiglio direttivo delibera annualmente l'importo della quota sociale.
- 10.12 La convocazione del Consiglio direttivo, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione, è fatta a mezzo posta o e-mail/pec, da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza, in modo che tutti gli aventi diritto possano averne contezza in tempo utile. Solo ed esclusivamente in caso di urgenza motivata si potrà convocare il Consiglio Direttivo in termini ridotti. Nell'avviso di riunione del Consiglio Direttivo deve essere fissato il giorno e l'ora della seconda convocazione, da effettuarsi non meno di un'ora dopo di quella fissata per la prima. Della convocazione si può dare conoscenza ai Soci che li utilizzano anche tramite servizi di messaggistica istantanea (Whatsapp, Telegram ecc.).

Articolo 11

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- 11.1 Il Collegio dei revisori dei conti, qualora nominato, sarà composto da tre componenti, più due supplenti, anche tra i non associati. Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente. Il Presidente del Collegio dei revisori viene invitato a partecipare, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio direttivo.
- 11.2 Il Collegio dei revisori dei conti ha il compito di esaminare periodicamente e occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.
- 11.3 I revisori dei conti durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili, ma decadono in caso di decadenza del Consiglio direttivo o qualora venga eletto l'organo di controllo, con effetto immediato.
- 11.4 Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 30 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si dovrà procedere alla nomina di un organo di controllo, anche monocratico.

Articolo 12

ORGANO DI CONTROLLO

- 12.1 Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.
- 12.2 Ai componenti l'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I suoi componenti devono essere scelti tra i soggetti di cui all'articolo 2397, comma 2, del Codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- 12.3 Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si dovrà nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 13 [facoltativo]

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

- 13.1 Il Collegio dei probiviri, qualora nominato, sarà composto da tre componenti eletti dall'Assemblea più due supplenti, anche tra non associati. Il Collegio nomina tra i suoi componenti il Presidente.

- 13.2 I probiviri hanno il compito di controllare il rispetto delle norme statutarie e di tentare la conciliazione di eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli associati e tra gli associati e l'Associazione.
- 13.3 Il Collegio dei probiviri può segnalare controversie, che non è in grado di decidere, al Collegio dei probiviri dell'UNPLI Calabria APS, ai sensi delle norme dello Statuto dello stesso.
- 13.4 I probiviri durano in carica 4 anni (quattro) , ma decadono in caso di decadenza del Consiglio direttivo; essi sono rieleggibili.

Articolo 14

RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE

- 14.1 Le risorse economiche con le quali la Pro Loco provvede al funzionamento e allo svolgimento della propria attività sono:
- 1) quote e contributi degli associati;
 - 2) eredità, donazioni e legati;
 - 3) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - 4) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarie;
 - 5) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - 6) proventi dalle cessioni di beni e servizi a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera marginale e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - 7) proventi da attività di raccolta fondi anche in forma di attività organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e il Consiglio nazionale del Terzo Settore.
 - 8) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.
- 14.2 Il patrimonio della Pro Loco, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 14.3 Ai fini di cui al punto 14.2 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministrativi e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
- 14.4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili ricompresi nell'inventario redatto annualmente a cura del Consiglio direttivo e verificato dal Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 15

LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

Oltre alle scritture contabili previste negli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione dovrà tenere:

- il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta scritta al Consiglio direttivo che provvederà a convocare il richiedente nel termine di 30 giorni per prenderne visione

Articolo 16

VOLONTARI

Qualora la Pro Loco si avvalga di volontari, così come previsto dall'articolo 17 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dovranno essere rispettate tutte le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del medesimo Decreto legislativo.

Articolo 17

PRESTAZIONI DEGLI ASSOCIATI

- 17.1 La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali.
- 17.2 La Pro Loco può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.
- 17.3 Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite.
- 17.4 Il Consiglio direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute dagli associati o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell'ambito delle attività istituzionali.

Articolo 18

RENDICONTO CONSUNTIVO ECONOMICO E FINANZIARIO

- 18.1 Il Consiglio direttivo della Pro Loco deve predisporre annualmente un rendiconto consuntivo economico e finanziario che deve essere approvato annualmente dall'Assemblea degli associati. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
- 18.2 Tale rendiconto deve essere redatto seguendo i criteri di cassa o di competenza, come previsto dalla legislazione vigente in materia.
- 18.3 Il rendiconto approvato dall'Assemblea sarà disponibile per la visione presso la sede della Pro Loco.

Articolo 19

PARTECIPAZIONE A CONSORZI, ENTI, COMITATI O ASSOCIAZIONI

- 19.1 L'Associazione aderisce al Comitato Pro Loco competente per territorio con lo scopo di favorire la collaborazione con le Pro Loco della zona, promuovere iniziative comuni e coordinare e promuovere le attività.
- 19.2 L'Associazione, al fine di assicurare il più completo conseguimento dei propri compiti, può partecipare o aderire a qualsiasi ente, comitato o associazione.

Articolo 20

SCIOGLIMENTO

- 20.1 In caso di scioglimento o di estinzione, il patrimonio residuo sarà devoluto al Comune di residenza della Pro Loco o ad altro ente avente finalità analoghe o a fine di pubblica utilità.
- 20.2 All'entrata in vigore del Registro unico nazionale del Terzo Settore, in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che la Pro Loco deve inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo disposizioni previste dal Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli. Copia del verbale dovrà essere trasmessa al Settore Turismo della Regione Calabria e Provincia di Cosenza e all'UNPLI APS Calabria.

Articolo 21

INCOMPATIBILITÀ

Le cariche elettive della Pro Loco sono incompatibili con cariche elettive in pubbliche amministrazioni (enti locali) o in partiti e movimenti politici.

Articolo 22

NORME FINALI

La Pro Loco, dovrà trasmettere al Settore Turismo della Regione Calabria i verbali dell'Assemblea dei Soci concernenti il rinnovo degli organi statutari e le deliberazioni del Consiglio direttivo, che riguardano l'eventuale surroga di Consiglieri decaduti, nonché comunicare tutte le altre variazioni che si dovessero verificare.

Il presente Statuto è conforme al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successivo correttivo ai sensi del Dlgs 105/2018, alla L.R. 08/2008 ed al Regolamento della Provincia di Cosenza del 2010;

Il presente Statuto viene approvato dall'Assemblea dei Soci tenutasi a Luzzi CS), il 14/11/2020 ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.


Il Segretario
Jessica Ciardullo

PRO LOCO di Luzzi
LA TERRA DEI LUCI

Il Presidente

Vincenzo Garofalo